

N. R.G. 2016/1213



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2016;
letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta;

osserva

1. – Il ricorso è infondato per difetto del *fumus boni iuris*.

Questo Giudice reputa, infatti, di dover fare proprio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito sfavorevole ai docenti i quali in casi di questo tipo contestino la selezione, invocando un'assegnazione sulla base del mero *punteggio* in luogo del criterio della *preferenza*; in realtà, tale ultimo criterio non è in principio irragionevole, in quanto si può presumere che, al di là dell'anzianità o di altri criteri meritocratici, chi esprima un prioritario ordine di preferenza, maggiore rispetto ad altro candidato, possa in futuro garantire per più tempo la collocazione presso il posto indicato.

2. – Nella specie, la ricorrente, in quanto assunta nell'anno 2014/2015 in virtù del piano straordinario di assunzione e, in quanto proveniente dalle GAE, ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107, a mente del quale: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 CCNI 8.4.2016, che ha previsto una "collocazione" della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e



disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Lo stesso CCNI, nell'allegato 1, si occupa di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Da tali disposizioni, si ricava, dunque, che non esiste un'unica graduatoria nazionale nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse.

In sostanza, per le operazioni di mobilità qui in esame si sono utilizzati i medesimi criteri che già avevano regolato la fase del piano straordinario di assunzione, così come previsti dai commi 100 e 101: “100. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”; “101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”.

In definitiva, l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura.

Ne consegue che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che quello ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze, mentre la mera allegazione dell'avvenuta assegnazione di posti a docenti con punteggio inferiore non può ritenersi sufficiente al fine di dimostrare l'erroneità della procedura, dovendosi tenere conto, così come pattuito dalle parti contraenti, prioritariamente dell'ordine di preferenze espresse e, solo nell'ambito di ciascuna preferenza, del punteggio.

Anche in questo caso, in effetti, col ricorso ex art. 700 cpc [redacted] cita quali controinteressati soggetti che, pur se con minor punteggio, avevano indicato l'ambito 003 Sicilia con ordine di preferenza di maggiore priorità rispetto a quello della ricorrente. Né vi sono ragioni per reputare illegittimo il criterio della preferenza, ricavato dal dato contrattuale, o per sostituirlo con quello del maggior punteggio.

3. – Per l'insieme delle ragioni svolte, il ricorso va rigettato.

Considerata la novità della questione e la sussistenza di giurisprudenza contrastante, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese del procedimento tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

rigetta

il ricorso;

compensa

integralmente tra tutte le parti in causa le spese del procedimento.

Si comunichi.

Alessandria, 11 novembre 2016.

IL GIUDICE
dr. Fulvio Polidori

